



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 28 del Registro

del 11-2-2015

Oggetto: Ricorsi avanti la Commissione Tributaria di Agrigento promossi dalla ditta Leonplast s.a.s. di Leone Diego - **Nomina legale.**

ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 11 del mese di FEBBRAIO, alle ore ¹² e minuti 30, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
- AMATO PASQUALE	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- BALISTRERI DANIELE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ALOTTO CALOGERO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- DI MICELI GIUSEPPE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- VINCI AGATA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Concetta Giglia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso:

Che con distinti ricorsi pervenuti tramite raccomandata al Comune di Palma di Montechiaro, in data n data 03/02/2015, prot. nn. 3450-3457- 3459- 3461, la ditta Leonplast s.a.s. di Leone Diego e C., in persona del socio accomandatario amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Leone Diego, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferraro, ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria di Agrigento rispettivamente avverso:

- avviso di accertamento in rettifica I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili n.1599 del 01/12/2014 relativo all'anno 2009;
- avviso di accertamento in rettifica I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili n.1603 del 01/12/2014 relativo all'anno 2010;
- avviso di accertamento in rettifica I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili n.1601 del 01/12/2014 relativo all'anno 2011;
- avviso di accertamento in rettifica I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili n.1602 del 01/12/2014 relativo all'anno 2012;

Considerate infondate le motivazioni esposte nei ricorsi in fatto e in diritto;

Considerato necessario, al fine di evitare danni all'Ente, di costituirsi nei predetti giudizi proponendo ogni utile azione a tutela degli atti emessi dal Comune di Palma di Montechiaro;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 4 settembre 2014, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 74592;

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti alla Commissione Tributaria di Agrigento nei ricorsi proposti dalla ditta Leon Plast s.a.s. di Leone Diego e C.;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.


Il proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi



uff. Zibultr

Avv. Giuseppe Ferraro
Via Malta n.73
93100 Caltanissetta
Tel. 0934//554177

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI AGRIGENTO

*RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA I.C.I.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI N. 1599 DEL 01/12/2014
RELATIVO ALL'ANNO 2009 – COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO.*

Leonplast s.a.s. di Leone Diego & C., con sede in Palma di Montechiaro (AG)
– C.da Zarbo S.S. 115 Km.9 – C.F.: 02189170844 - in persona del socio
accomandatario amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore Leone
Diego, nato negli Stati Uniti d'America l'08.01.1969 – C.F.: LNE DGI 69A08
Z404J, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferraro (C.F.:
FRRGPP63B01B429J) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso
in Caltanissetta – via Malta n.73 – (fax 0934 554177 / 0934 551960 - pec:
giuseppe.ferraro@avvocaticl.legalmail.it) come da mandato a margine del
presente atto, ricorre avverso l'avviso di accertamento in rettifica I.C.I. Imposta
Comunale sugli Immobili n. 1599 del 01/12/2014 anno 2009 (che si allega in
fotocopia), ente impositore: Comune di Palma di Montechiaro, notificato in data
02.12.2014, per la cui intelligenza si premette in

FATTO

Con l'avviso di accertamento impugnato il Comune di Palma di Montechiaro
richiede la somma di € 18.819,00 di cui € 13.579,00 per differenza Imposta
Comunale sugli Immobili, € 4.073,70 per sanzioni, € 1.160,73 per interessi ed €
5,88 per spese di notifica.

L'avviso di accertamento è nullo immotivato e, comunque, erroneo e/o illegittimo
e va, quindi, dichiarato nullo e/o annullato per i seguenti motivi.

L- Preliminarmente, si eccepisce la nullità, annullabilità e, comunque,
l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto privo di motivazione e, comunque,
per violazione dell'art.7 L.27.07.2000, n.212, dell'art. 11 D.Lgs. 30.12.1992, n.
504 e dell'art.1, commi 161-162, L. 27.12.2006, n.296.

lo sottoscritto Leone Diego
nella qualità di socio
accomandatario amministra-
tore unico e legale
rappresentante pro tempore
della Leonplast s.a.s. di Leone
Diego & C., nomino
procuratore e difensore della
stessa società in ogni grado e
stato del presente giudizio
l'Avv. Giuseppe Ferraro
conferendogli ogni più ampia
facoltà di legge ivi compresa
quella di conciliare
transigere, chiamare terzi in
causa, nominare sostituti,
rinunciare, accettare rinunce.
Dichiaro inoltre ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs.n.196/03 e
s.m.i., di essere stato edotto
oralmente di quanto previsto
dall'art.13 D.Lgs.196/03 e,
comunque, che i dati
personali richiesti direttamen-
te, ovvero raccolti presso terzi,
verranno utilizzati ai soli fini del
presente incarico e pertanto
prestiamo il nostro consenso al
loro trattamento mediante
strumenti manuali, informatici
e telematici da parte dell'Avv.
Giuseppe Ferraro, del
personale del suo studio e dei
suoi collaboratori anche
esterni.
Eleggo domicilio presso lo
studio dello stesso in
Caltanissetta – via Malta n.73.

[Handwritten signature]
K. @.

VERA E' LA FIRMA

[Handwritten signature]

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0003450
del 03/02/2015



L'art. 11 D.Lgs. 504/1992 stabilisce che *“Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art.10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il Comune emette avviso di liquidazione, con indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti”*.

L'art. 1, co. 161-162, L. 27.12.2006, n.296 statuisce: *“161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”*... *“162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”*.

Nel caso in esame, l'avviso di accertamento impugnato manca di ogni motivazione in ordine a quanto prescritto dalle norme richiamate, atteso che su tale punto dello stesso avviso di accertamento si legge solo: *“Omesso/Parziale Versamento”*.

A ciò si aggiunga che non è data di vedere alcuna motivazione sul presupposto in forza del quale si è ritenuto assoggettabile a tassazione il fabbricato indicato nell'avviso [tenuto conto, per quanto vedremo *infra*, che lo stesso fabbricato di

nuova costruzione ha avuto attribuita la rendita catastale solo nell'anno 2012 allorquando i lavori di completamento erano in fase di ultimazione].

E le carenze suindicate dell'atto impugnato non vengono neanche superate dall'elaborazione dei "quadri degli immobili".

Invero, già la S.C. di Cassazione (sent. n.7042 del 07.07.1999) aveva dichiarato illegittimo l'atto di liquidazione dell'imposta di successione che non conteneva l'indicazione dell'imponibile e dei criteri seguiti per la determinazione della misura del tributo.

La superiori carenze dell'atto impugnato non consentono allo stesso di raggiungere le finalità per cui sono previste le indicazioni richieste dalla legge ed, in particolare, non mettono il destinatario dell'atto medesimo in condizione di difendersi esponendo compiutamente le opportune difese.

Le stesse carenze, sotto l'aspetto motivo dell'atto impugnato, sono ancor più evidenti alla luce del disposto dell'art.3 L.241/90, applicabile agli atti di natura tributaria, secondo il quale la motivazione dell'atto deve consistere nella esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione e deve evidenziare anche la relazione intercorrente fra gli stessi elementi

La mancanza di motivazione preclude al giudice di esaminare il merito del rapporto tributario dovendosi limitare ad accertare l'invalidità dell'atto e ad annullarlo (v. Cass. n.12141 del 1990; Cass. n.12142 del 1990; Cass. n.12203 del 1990).

Conseguentemente, va dichiarato nullo e/o annullato l'avviso di accertamento impugnato.

II.- In via subordinata, nel merito, si contesta in ogni caso l'avviso impugnato.

Infatti, nei limiti consentiti dal difetto di motivazione - non essendo noti gli elementi sulla base dei quali si è ritenuto assoggettabile a tassazione ICI il

fabbricato indicato nell'avviso nonché i terreni agricoli - va rilevato come, nel caso di specie, difetti il presupposto d'imposta.

Invero, ai fini dell'art. 1 D.Lgs. 504/1992, *“Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”* [art. 2, co. 1 lett. a), D.Lgs. 504/1992].

E' noto che le nuove costruzioni vanno iscritte nel catasto edilizio urbano entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono diventate utilizzabili per l'uso cui sono destinate.

Ai fini ICI, poi, l'art. 5, co. 6, D.Lgs. 504/1992 stabilisce che, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, *“la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”*.

Nel caso di specie trattasi di *“fabbricato di nuova costruzione”* per il quale le norme relative all'imposizione ICI individuano due soli criteri alternativi per l'applicazione dell'imposta: la data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione.

A ciò si aggiunga che – come è ben noto al Comune di Palma di Montechiaro – la concessione edilizia per la realizzazione del fabbricato in questione era stata rilasciata il 31.07.2007 e successivamente oggetto di variante.

Dalla perizia giurata in data 19.12.2012 redatta dall'Ing. Pasquale Amato emerge che il suddetto fabbricato, alla data del sopralluogo eseguito il 12.12.2012, non solo non era ancora ultimato ma neanche utilizzato anche perché mancavano, tra le altre cose, gli infissi e gli impianti.

Quindi, non solo non ricorre il presupposto impositivo ICI ma neanche quello per l'iscrizione in catasto, comunque, effettuata solo nel corso del 2012.

In buona sostanza, nell'anno 2009 non esisteva alcun fabbricato [che era in corso di costruzione] ma solo un'area edificabile per la quale, come è pacifico, è stata pagata l'ICI.

Pertanto, nessuna imposta ICI può essere richiesta e, comunque, è dovuta per il fabbricato indicato nell'avviso di accertamento impugnato in quanto, come detto, non esistente nel 2009 e, quindi, per mancanza del presupposto impositivo previsto dal D.Lgs. 504/1992.

Alla stessa stregua nessuna imposta è dovuta per i terreni agricoli dei quali non è nota l'ubicazione [sul punto nulla è detto nella motivazione dell'avviso di accertamento impugnato] attese le esenzioni previste in materia.

Per tutto quanto sopra esposto e per quant'altro si riserva di dedurre, eccepire e documentare,

VOGLIA L'ECC.MA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE

respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare nullo ovvero annullare l'avviso di accertamento impugnato perché immotivato, erroneo e/o illegittimo o con qualsivoglia statuizione.

Con vittoria di spese, compensi di difesa e rimborso forfettario spese generali.

L'originale del presente ricorso viene trasmesso a mezzo raccomandata con a.r. al Comune di Palma di Montechiaro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che si invita a costituirsi nei modi e termini di legge, ed ai sensi

dell'art.22, co.3, D.Lgs. 546/92, si attesta che copia del presente ricorso medesimo che si deposita nella Segreteria della Commissione Tributaria Prov.le di Agrigento è conforme al predetto originale.


Per gli effetti dell'art. 37 D.L. 98/2011, si dichiara che l'importo dell'imposta richiesta con l'atto impugnato è di € 13.579,00 e, pertanto, il contributo unificato dovuto è di € 120,00=.

Si producono per la Commissione Tributaria Prov.le, in fotocopia:

- 1) ricevuta trasmissione ricorso;
- 2) avviso di accertamento impugnato;
- 3) perizia giurata in data 19.12.2012 dell'Ing. Pasquale Amato.

Caltanissetta, li 27.01.2015.

Avv. Giuseppe Ferraro



uff. Tributaria

Avv. Giuseppe Ferraro
Via Malta n. 73
93100 Caltanissetta
Tel. 0934/554177

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI AGRIGENTO

*RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA I.C.I.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI N. 1603 DEL 01/12/2014
RELATIVO ALL'ANNO 2010 – COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO.*

Leonplast s.a.s. di Leone Diego & C., con sede in Palma di Montechiaro (AG)
– C.da Zarbo S.S. 115 Km.9 – C.F.: 02189170844 - in persona del socio
accomandatario amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore Leone
Diego, nato negli Stati Uniti d'America l'08.01.1969 – C.F.: LNE DGI 69A08
Z404J, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferraro (C.F.:
FRRGPP63B01B429J) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso
in Caltanissetta – via Malta n.73 – (fax 0934 554177 / 0934 551960 - pec:
giuseppe.ferraro@avvocaticl.legalmail.it) come da mandato a margine del
presente atto, ricorre avverso l'avviso di accertamento in rettifica I.C.I. Imposta
Comunale sugli Immobili n. 1603 del 01/12/2014 anno 2010 (che si allega in
fotocopia), ente impositore: Comune di Palma di Montechiaro, notificato in data
02.12.2014, per la cui intelligenza si premette in

FATTO


Con l'avviso di accertamento impugnato il Comune di Palma di Montechiaro
richiede la somma di € 18.672,00 di cui € 13.579,00 per differenza Imposta
Comunale sugli Immobili, € 4.073,70 per sanzioni, € 1.013,78 per interessi ed €
5,88 per spese di notifica.

L'avviso di accertamento è nullo immotivato e, comunque, erroneo e/o illegittimo
e va, quindi, dichiarato nullo e/o annullato per i seguenti motivi.

I.- Preliminarmente, si eccepisce la nullità, annullabilità e, comunque,
l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto privo di motivazione e, comunque,
per violazione dell'art.7 L.27.07.2000, n.212, dell'art. 11 D.Lgs. 30.12.1992, n.
504 e dell'art.1, commi 161-162, L. 27.12.2006, n.296.

Io sottoscritto Leone Diego
nella qualità di socio
accomandatario amministra-
tore unico e legale
rappresentante pro tempore
della Leonplast s.a.s. di Leone
Diego & C., nomino
procuratore e difensore della
stessa società in ogni grado e
stato del presente giudic
l'Avv. Giuseppe Ferraro
conferendogli ogni più ampia
facoltà di legge ivi comprese
quella di conciliare
transigere, chiamare terzi in
causa, nominare sostituti
rinunciare, accettare rinunce.
Dichiaro inoltre ai sensi e pe
gli effetti del D.Lgs.n.196/03 e
s.m.i., di essere stato edotto
oralmente di quanto previsto
dall'art.13 D.Lgs.196/03 e
comunque, che i da
personali richiesti direttamen
te, ovvero raccolti presso terz
verranno utilizzati ai soli fini de
presente incarico e pertanto
prestiamo il nostro consenso c
loro trattamento mediante
strumenti manuali, informatic
e telematici da parte dell'Avv
Giuseppe Ferraro, de
personale del suo studio e de
suoi collaboratori anch
esterni.

Eleggo domicilio presso il
studio dello stesso in
Caltanissetta – via Malta n.73.



VERA E' LA FIRMA



Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0003457
del 03/02/2015



L'art. 11 D.Lgs. 504/1992 stabilisce che *“Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art.10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il Comune emette avviso di liquidazione, con indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti”*.

L'art. 1, co. 161-162, L. 27.12.2006, n.296 statuisce: *“161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”*... *“162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”*.

Nel caso in esame, l'avviso di accertamento impugnato manca di ogni motivazione in ordine a quanto prescritto dalle norme richiamate, atteso che su tale punto dello stesso avviso di accertamento si legge solo: *“Omesso/Parziale Versamento”*.

A ciò si aggiunga che non è data di vedere alcuna motivazione sul presupposto in forza del quale si è ritenuto assoggettabile a tassazione il fabbricato indicato nell'avviso [tenuto conto, per quanto vedremo *infra*, che lo stesso fabbricato di

nuova costruzione ha avuto attribuita la rendita catastale solo nell'anno 2012 allorquando i lavori di completamento erano in fase di ultimazione].

E le carenze suindicate dell'atto impugnato non vengono neanche superate dall'elaborazione dei "quadri degli immobili".

Invero, già la S.C. di Cassazione (sent. n.7042 del 07.07.1999) aveva dichiarato illegittimo l'atto di liquidazione dell'imposta di successione che non conteneva l'indicazione dell'imponibile e dei criteri seguiti per la determinazione della misura del tributo.

La superiori carenze dell'atto impugnato non consentono allo stesso di raggiungere le finalità per cui sono previste le indicazioni richieste dalla legge ed, in particolare, non mettono il destinatario dell'atto medesimo in condizione di difendersi esponendo compiutamente le opportune difese.

Le stesse carenze, sotto l'aspetto motivo dell'atto impugnato, sono ancor più evidenti alla luce del disposto dell'art.3 L.241/90, applicabile agli atti di natura tributaria, secondo il quale la motivazione dell'atto deve consistere nella esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione e deve evidenziare anche la relazione intercorrente fra gli stessi elementi

La mancanza di motivazione preclude al giudice di esaminare il merito del rapporto tributario dovendosi limitare ad accertare l'invalidità dell'atto e ad annullarlo (v. Cass. n.12141 del 1990; Cass. n.12142 del 1990; Cass. n.12203 del 1990).

Conseguentemente, va dichiarato nullo e/o annullato l'avviso di accertamento impugnato.

II.- In via subordinata, nel merito, si contesta in ogni caso l'avviso impugnato.

Infatti, nei limiti consentiti dal difetto di motivazione - non essendo noti gli elementi sulla base dei quali si è ritenuto assoggettabile a tassazione ICI il

fabbricato indicato nell'avviso nonché i terreni agricoli - va rilevato come, nel caso di specie, difetti il presupposto d'imposta.

Invero, ai fini dell'art. 1 D.Lgs. 504/1992, *“Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”* [art. 2, co. 1 lett. a), D.Lgs. 504/1992].

E' noto che le nuove costruzioni vanno iscritte nel catasto edilizio urbano entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono diventate utilizzabili per l'uso cui sono destinate.

Ai fini ICI, poi, l'art. 5, co. 6, D.Lgs. 504/1992 stabilisce che, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, *“la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”*.

Nel caso di specie trattasi di *“fabbricato di nuova costruzione”* per il quale le norme relative all'imposizione ICI individuano due soli criteri alternativi per l'applicazione dell'imposta: la data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione.

A ciò si aggiunga che – come è ben noto al Comune di Palma di Montechiaro – la concessione edilizia per la realizzazione del fabbricato in questione era stata rilasciata il 31.07.2007 e successivamente oggetto di variante.

Dalla perizia giurata in data 19.12.2012 redatta dall'Ing. Pasquale Amato emerge che il suddetto fabbricato, alla data del sopralluogo eseguito il 12.12.2012, non solo non era ancora ultimato ma neanche utilizzato anche perché mancavano, tra le altre cose, gli infissi e gli impianti.

Quindi, non solo non ricorre il presupposto impositivo ICI ma neanche quello per l'iscrizione in catasto, comunque, effettuata solo nel corso del 2012.

In buona sostanza, nell'anno 2010 non esisteva alcun fabbricato [che era in corso di costruzione] ma solo un'area edificabile per la quale, come è pacifico, è stata pagata l'ICI.

Pertanto, nessuna imposta ICI può essere richiesta e, comunque, è dovuta per il fabbricato indicato nell'avviso di accertamento impugnato in quanto, come detto, non esistente nel 2010 e, quindi, per mancanza del presupposto impositivo previsto dal D.Lgs. 504/1992.

Alla stessa stregua nessuna imposta è dovuta per i terreni agricoli dei quali non è nota l'ubicazione [sul punto nulla è detto nella motivazione dell'avviso di accertamento impugnato] attese le esenzioni previste in materia.

Per tutto quanto sopra esposto e per quant'altro si riserva di dedurre, eccepire e documentare,

VOGLIA L'ECC.MA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE

respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare nullo ovvero annullare l'avviso di accertamento impugnato perché immotivato, erroneo e/o illegittimo o con qualsivoglia statuizione.

Con vittoria di spese, compensi di difesa e rimborso forfettario spese generali.

L'originale del presente ricorso viene trasmesso a mezzo raccomandata con a.r. al Comune di Palma di Montechiaro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che si invita a costituirsi nei modi e termini di legge, ed ai sensi

dell'art.22, co.3, D.Lgs. 546/92, si attesta che copia del presente ricorso medesimo che si deposita nella Segreteria della Commissione Tributaria Prov.le di Agrigento è conforme al predetto originale.

Per gli effetti dell'art. 37 D.L. 98/2011, si dichiara che l'importo dell'imposta richiesta con l'atto impugnato è di € 13.579,00 e, pertanto, il contributo unificato dovuto è di € 120,00=.

Si producono per la Commissione Tributaria Prov.le, in fotocopia:

- 1) ricevuta trasmissione ricorso;
- 2) avviso di accertamento impugnato;
- 3) perizia giurata in data 19.12.2012 dell'Ing. Pasquale Amato.

Caltanissetta, li 27.01.2015.

Avv. Giuseppe Ferraro



elo

Studio Legale
Avv. Giuseppe Ferraro
Via Malta, 75 - tel. 0934 534177
93100 CALTANISSETTA

Racc. 112

Postaraccomandata

Posteitaliane

AR

ID0149788884412 92020

0

1-PT017722

29.01.2015 17.20
Euro 006.00



R



14978888441-2

SPETT.LE

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE
LEGALE RAPPRES.

92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

all. Eributi

Avv. Giuseppe Ferraro
Via Malta n. 73
93100 Caltanissetta
Tel. 0934/554177

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI AGRIGENTO

*RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO I.C.I.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI N. 1601 DEL 01/12/2014
RELATIVO ALL'ANNO 2011 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO.*

Leonplast s.a.s. di Leone Diego & C., con sede in Palma di Montechiaro (AG)
- C.da Zarbo S.S. 115 Km.9 - C.F.: 02189170844 - in persona del socio
accomandatario amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore Leone
Diego, nato negli Stati Uniti d'America l'08.01.1969 - C.F.: LNE DGI 69A08
Z404J, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferraro (C.F.:
FRRGPP63B01B429J) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso
in Caltanissetta - via Malta n.73 - (fax 0934 554177 / 0934 551960 - pec:
giuseppe.ferraro@avvocati.cl.legalmail.it) come da mandato a margine del
presente atto, ricorre avverso l'avviso di accertamento d'ufficio I.C.I. Imposta
Comunale sugli Immobili n. 1601 del 01/12/2014 anno 2011 (che si allega in
fotocopia), ente impositore: Comune di Palma di Montechiaro, notificato in data
02.12.2014, per la cui intelligenza si premette in


FATTO

Con l'avviso di accertamento impugnato il Comune di Palma di Montechiaro
richiede la somma di € 21.654,00 di cui € 15.919,00 per differenza Imposta
Comunale sugli Immobili, € 4.775,70 per sanzioni, € 952,96 per interessi ed €
5,88 per spese di notifica.

L'avviso di accertamento è nullo immotivato e, comunque, erroneo e/o illegittimo
e va, quindi, dichiarato nullo e/o annullato per i seguenti motivi.

I.- Preliminarmente, si eccepisce la nullità, annullabilità e, comunque,
l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto privo di motivazione e, comunque,
per violazione dell'art.7 L.27.07.2000, n.212, dell'art. 11 D.Lgs. 30.12.1992, n.
504 e dell'art.1, commi 161-162, L. 27.12.2006, n.296.

Io sottoscritto Leone Diego
nella qualità di socio
accomandatario amministra-
tore unico e legale
rappresentante pro tempore
della Leonplast s.a.s. di Leone
Diego & C., nomino
procuratore e difensore della
stessa società in ogni grado e
stato del presente giudiciz-
io l'Avv. Giuseppe Ferraro
conferendogli ogni più ampia
facoltà di legge ivi comprese
quella di conciliare
transigere, chiamare terzi in
causa, nominare sostituti
rinunciare, accettare rinunce.
Dichiaro inoltre ai sensi e pe-
gli effetti del D.Lgs.n.196/03 e
s.m.i., di essere stato edotto
oralmente di quanto previsto
dall'art.13 D.Lgs.196/03 e
comunque, che i da
personali richiesti direttamen-
te, ovvero raccolti presso terzi
verranno utilizzati ai soli fini del
presente incarico e pertanto
prestiamo il nostro consenso al
loro trattamento mediante
strumenti manuali, informatici
e telematici da parte dell'Avv.
Giuseppe Ferraro, del
personale del suo studio e dei
suoi collaboratori anch
esterni.
Eleggo domicilio presso il
studio dello stesso
Caltanissetta - via Malta n.73



VERA E' LA FIRMA



Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0003459
del 03/02/2015



L'art. 11 D.Lgs. 504/1992 stabilisce che *“Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art.10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il Comune emette avviso di liquidazione, con indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti”*.

L'art. 1, co. 161-162, L. 27.12.2006, n.296 statuisce: *“161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”*... *“162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”*.

Nel caso in esame, l'avviso di accertamento impugnato manca di ogni motivazione in ordine a quanto prescritto dalle norme richiamate, atteso che su tale punto dello stesso avviso di accertamento si legge solo: *“Omesso/Parziale Versamento”*.

A ciò si aggiunga che non è data di vedere alcuna motivazione sul presupposto in forza del quale si è ritenuto assoggettabile a tassazione il fabbricato indicato nell'avviso [tenuto conto, per quanto vedremo *infra*, che lo stesso fabbricato di

nuova costruzione ha avuto attribuita la rendita catastale solo nell'anno 2012 allorquando i lavori di completamento erano in fase di ultimazione].

E le carenze suindicate dell'atto impugnato non vengono neanche superate dall'elaborazione dei "quadri degli immobili".

Invero, già la S.C. di Cassazione (sent. n.7042 del 07.07.1999) aveva dichiarato illegittimo l'atto di liquidazione dell'imposta di successione che non conteneva l'indicazione dell'imponibile e dei criteri seguiti per la determinazione della misura del tributo.

La superiori carenze dell'atto impugnato non consentono allo stesso di raggiungere le finalità per cui sono previste le indicazioni richieste dalla legge ed, in particolare, non mettono il destinatario dell'atto medesimo in condizione di difendersi esponendo compiutamente le opportune difese.

Le stesse carenze, sotto l'aspetto motivo dell'atto impugnato, sono ancor più evidenti alla luce del disposto dell'art.3 L.241/90, applicabile agli atti di natura tributaria, secondo il quale la motivazione dell'atto deve consistere nella esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione e deve evidenziare anche la relazione intercorrente fra gli stessi elementi

La mancanza di motivazione preclude al giudice di esaminare il merito del rapporto tributario dovendosi limitare ad accertare l'invalidità dell'atto e ad annullarlo (v. Cass. n.12141 del 1990; Cass. n.12142 del 1990; Cass. n.12203 del 1990).

Conseguentemente, va dichiarato nullo e/o annullato l'avviso di accertamento impugnato.

II.- In via subordinata, nel merito, si contesta in ogni caso l'avviso impugnato.

Infatti, nei limiti consentiti dal difetto di motivazione - non essendo noti gli elementi sulla base dei quali si è ritenuto assoggettabile a tassazione ICI il

fabbricato indicato nell'avviso nonché i terreni agricoli - va rilevato come, nel caso di specie, difetti il presupposto d'imposta.

Invero, ai fini dell'art. 1 D.Lgs. 504/1992, *“Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”* [art. 2, co. 1 lett. a), D.Lgs. 504/1992].

E' noto che le nuove costruzioni vanno iscritte nel catasto edilizio urbano entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono diventate utilizzabili per l'uso cui sono destinate.

Ai fini ICI, poi, l'art. 5, co. 6, D.Lgs. 504/1992 stabilisce che, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, *“la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”*.

Nel caso di specie trattasi di *“fabbricato di nuova costruzione”* per il quale le norme relative all'imposizione ICI individuano due soli criteri alternativi per l'applicazione dell'imposta: la data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione.

A ciò si aggiunga che – come è ben noto al Comune di Palma di Montechiaro – la concessione edilizia per la realizzazione del fabbricato in questione era stata rilasciata il 31.07.2007 e successivamente oggetto di variante.

Dalla perizia giurata in data 19.12.2012 redatta dall'Ing. Pasquale Amato emerge che il suddetto fabbricato, alla data del sopralluogo eseguito il 12.12.2012, non solo non era ancora ultimato ma neanche utilizzato anche perché mancavano, tra le altre cose, gli infissi e gli impianti.

Quindi, non solo non ricorre il presupposto impositivo ICI ma neanche quello per l'iscrizione in catasto, comunque, effettuata solo nel corso del 2012.

In buona sostanza, nell'anno 2011 non esisteva alcun fabbricato [che era in corso di costruzione] ma solo un'area edificabile per la quale è stata pagata l'ICI.

Pertanto, nessuna imposta ICI può essere richiesta e, comunque, è dovuta per il fabbricato indicato nell'avviso di accertamento impugnato in quanto, come detto, non esistente nel 2011 e, quindi, per mancanza del presupposto impositivo previsto dal D.Lgs. 504/1992.

Alla stessa stregua nessuna imposta è dovuta per i terreni agricoli dei quali non è nota l'ubicazione [sul punto nulla è detto nella motivazione dell'avviso di accertamento impugnato] attese le esenzioni previste in materia.

Per tutto quanto sopra esposto e per quant'altro si riserva di dedurre, eccepire e documentare,

VOGLIA L'ECC.MA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE

respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare nullo ovvero annullare l'avviso di accertamento impugnato perché immotivato, erroneo e/o illegittimo o con qualsivoglia statuizione.

Con vittoria di spese, compensi di difesa e rimborso forfettario spese generali.

L'originale del presente ricorso viene trasmesso a mezzo raccomandata con a.r. al Comune di Palma di Montechiaro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che si invita a costituirsi nei modi e termini di legge, ed ai sensi dell'art.22, co.3, D.Lgs. 546/92, si attesta che copia del presente ricorso medesimo

che si deposita nella Segreteria della Commissione Tributaria Prov.le di Agrigento
è conforme al predetto originale.


Per gli effetti dell'art. 37 D.L. 98/2011, si dichiara che l'importo dell'imposta richiesta
con l'atto impugnato è di € 15.919,00 e, pertanto, il contributo unificato dovuto è di €
120,00=.

Si producono per la Commissione Tributaria Prov.le, in fotocopia:

- 1) ricevuta trasmissione ricorso;
- 2) avviso di accertamento impugnato;
- 3) perizia giurata in data 19.12.2012 dell'Ing. Pasquale Amato.

Caltanissetta, li 27.01.2015.

Avv. Giuseppe Ferraro



COMPTON S.p.A. 91 ZONE DIEGO S.C.

c/o Studio Legale
Avv. Giuseppe Ferraro
Via Natta, 7 - tel. 0334 534177
95100 CAULANISSETTA

RAEE. AR

Postaraccomandata

Posteitaliane

29.01.2015 17.16
Euro 006.00

AR

ID0149793258311 92020

()


1-PT017722



R 
14979325831-1

STETT.LE
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE
LEGALE RAPPR.

92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)



uff. Zichanti

Avv. Giuseppe Ferraro
Via Malta n.73
93100 Caltanissetta
Tel. 0934//554177

BUTARIA PROV.LE DI AGRIGENTO

*RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO IMU
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA N. 1602 DEL 01/12/2014 RELATIVO
ALL'ANNO 2012 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO.*

Leonplast s.a.s. di Leone Diego & C., con sede in Palma di Montechiaro (AG)
- C.da Zarbo S.S. 115 Km.9 - C.F.: 02189170844 - in persona del socio
accomandatario amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore Leone
Diego, nato negli Stati Uniti d'America l'08.01.1969 - C.F.: LNE DGI 69A08
Z404J, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferraro (C.F.:
FRRGPP63B01B429J) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso
in Caltanissetta - via Malta n.73 - (fax 0934 554177 / 0934 551960 - pec:
giuseppe.ferraro@avvocaticl.legalmail.it) come da mandato a margine del
presente atto, ricorre avverso l'avviso di accertamento d'ufficio IMU Imposta
Municipale Propria n. 1602 del 01/12/2014 anno 2012 (che si allega in
fotocopia), ente impositore: Comune di Palma di Montechiaro, notificato in data
02.12.2014, per la cui intelligenza si premette in

FATTO

Con l'avviso di accertamento impugnato il Comune di Palma di Montechiaro
richiede la somma di € 39.165,00 di cui € 29.329,00 per differenza Imposta
Municipale Propria, € 8.799,00 per sanzioni, € 1.031,00 per interessi ed € 6,00
per spese di notifica.

L'avviso di accertamento è nullo immotivato e, comunque, erroneo e/o illegittimo
e va, quindi, dichiarato nullo e/o annullato per i seguenti motivi.

I.- Preliminarmente, si eccepisce la nullità, annullabilità e, comunque,
l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto privo di motivazione e, comunque,
per violazione dell'art.7 L.27.07.2000, n.212, dell'art. 11 D.Lgs. 30.12.1992, n.
504 e dell'art.1, commi 161-162, L. 27.12.2006, n.296 (testo coordinato con la
legge 214/2011).

Io sottoscritto Leone Diego
nella qualità di socio
accomandatario amministra-
tore unico e legale
rappresentante pro tempore
della Leonplast s.a.s. di Leone
Diego & C., nominato
procuratore e difensore della
stessa società in ogni grado e
stato del presente giudizio
dall'Avv. Giuseppe Ferraro
conferendogli ogni più ampia
facoltà di legge ivi compresa
quella di conciliare
transigere, chiamare terzi in
causa, nominare sostituti
rinunciare, accettare rinunce.
Dichiaro inoltre ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs.n.196/03 e
s.m.i., di essere stato edotto
oralmente di quanto previsto
dall'art.13 D.Lgs.196/03 e
comunque, che i dati personali
richiesti direttamente, ovvero
raccolti presso terzi verranno
utilizzati ai soli fini del
presente incarico e pertanto
prestiamo il nostro consenso al
loro trattamento mediante
strumenti manuali, informatici
e telematici da parte dell'Avv.
Giuseppe Ferraro, del personale
del suo studio e dei suoi
collaboratori anche esterni.
Eleggo domicilio presso lo
studio dello stesso in
Caltanissetta - via Malta n.73.

Leone Diego
N. D.

VERA E' LA FIRMA

G. Ferraro

L'art. 11 D.Lgs. 504/1992 stabilisce che *“Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art.10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il Comune emette avviso di liquidazione, con indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti”*.

L'art. 1, co. 161-162, L. 27.12.2006, n.296 statuisce: *“161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”*... *“162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”*.

Nel caso in esame, l'avviso di accertamento impugnato manca di ogni motivazione in ordine a quanto prescritto dalle norme richiamate, atteso che su tale punto dello stesso avviso di accertamento si legge solo: *“Omesso/Parziale Versamento”*.

A ciò si aggiunga che non è data di vedere alcuna motivazione sul presupposto in forza del quale si è ritenuto assoggettabile a tassazione il fabbricato indicato nell'avviso [tenuto conto, per quanto vedremo *infra*, che lo stesso fabbricato di

nuova costruzione ha avuto attribuita la rendita catastale solo nell'anno 2012 allorquando i lavori di completamento erano in fase di ultimazione].

E le carenze suindicate dell'atto impugnato non vengono neanche superate dall'elaborazione dei "quadri degli immobili".

Invero, già la S.C. di Cassazione (sent. n.7042 del 07.07.1999) aveva dichiarato illegittimo l'atto di liquidazione dell'imposta di successione che non conteneva l'indicazione dell'imponibile e dei criteri seguiti per la determinazione della misura del tributo.

La superiori carenze dell'atto impugnato non consentono allo stesso di raggiungere le finalità per cui sono previste le indicazioni richieste dalla legge ed, in particolare, non mettono il destinatario dell'atto medesimo in condizione di difendersi esponendo compiutamente le opportune difese.

Le stesse carenze, sotto l'aspetto motivo dell'atto impugnato, sono ancor più evidenti alla luce del disposto dell'art.3 L.241/90, applicabile agli atti di natura tributaria, secondo il quale la motivazione dell'atto deve consistere nella esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione e deve evidenziare anche la relazione intercorrente fra gli stessi elementi

La mancanza di motivazione preclude al giudice di esaminare il merito del rapporto tributario dovendosi limitare ad accertare l'invalidità dell'atto e ad annullarlo (v. Cass. n.12141 del 1990; Cass. n.12142 del 1990; Cass. n.12203 del 1990).

Conseguentemente, va dichiarato nullo e/o annullato l'avviso di accertamento impugnato.

II.- In via subordinata, nel merito, si contesta in ogni caso l'avviso impugnato.

Infatti, nei limiti consentiti dal difetto di motivazione - non essendo noti gli elementi sulla base dei quali si è ritenuto assoggettabile a tassazione IMU il

fabbricato indicato nell'avviso nonché i terreni agricoli - va rilevato come, nel caso di specie, difetti il presupposto d'imposta.

Invero, ai fini dell'art. 1 D.Lgs. 504/1992 (disciplina ICI richiamata dall'art. 13 L. 214/2011 istitutiva dell'IMU) *“Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”* [art. 2, co. 1 lett. a), D.Lgs. 504/1992].

E' noto che le nuove costruzioni vanno iscritte nel catasto edilizio urbano entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono diventate utilizzabili per l'uso cui sono destinate.

Ai fini ICI e, quindi, IMU, poi, l'art. 5, co. 6, D.Lgs. 504/1992 stabilisce che, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, *“la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”*.

Nel caso di specie trattasi di *“fabbricato di nuova costruzione”* per il quale le norme relative all'imposizione ICI individuano due soli criteri alternativi per l'applicazione dell'imposta: la data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione.

A ciò si aggiunga che – come è ben noto al Comune di Palma di Montechiaro – la concessione edilizia per la realizzazione del fabbricato in questione era stata rilasciata il 31.07.2007 e successivamente oggetto di variante.

Dalla perizia giurata in data 19.12.2012 redatta dall'Ing. Pasquale Amato emerge che il suddetto fabbricato, alla data del sopralluogo eseguito il 12.12.2012, non solo non era ancora ultimato ma neanche utilizzato anche perché mancavano, tra le altre cose, gli infissi e gli impianti.

Quindi, non solo non ricorre il presupposto impositivo IMU ma neanche quello per l'iscrizione in catasto, comunque, effettuata solo nel corso del 2012.

In buona sostanza, nell'anno 2012 non esisteva alcun fabbricato [che era in corso di costruzione] ma solo un'area edificabile per la quale è stata pagata l'IMU.

Pertanto, nessuna imposta IMU può essere richiesta e, comunque, è dovuta per il fabbricato indicato nell'avviso di accertamento impugnato in quanto, come detto, non esistente nel 2012 e, quindi, per mancanza del presupposto impositivo previsto dal D.Lgs. 504/1992.

Alla stessa stregua nessuna imposta è dovuta per i terreni agricoli dei quali non è nota l'ubicazione [sul punto nulla è detto nella motivazione dell'avviso di accertamento impugnato] attese le esenzioni previste in materia.

Per tutto quanto sopra esposto e per quant'altro si riserva di dedurre, eccepire e documentare,

VOGLIA L'ECC.MA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE

respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare nullo ovvero annullare l'avviso di accertamento impugnato perché immotivato, erroneo e/o illegittimo o con qualsivoglia statuizione.

Con vittoria di spese, compensi di difesa e rimborso forfettario spese generali.

L'originale del presente ricorso viene trasmesso a mezzo raccomandata con a.r. al Comune di Palma di Montechiaro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che si invita a costituirsi nei modi e termini di legge, ed ai sensi dell'art.22, co.3, D.Lgs. 546/92, si attesta che copia del presente ricorso medesimo

che si deposita nella Segreteria della Commissione Tributaria Prov.le di Agrigento
è conforme al predetto originale.

Per gli effetti dell'art. 37 D.L. 98/2011, si dichiara che l'importo dell'imposta richiesta
con l'atto impugnato è di € 29.329,00 e, pertanto, il contributo unificato dovuto è di €
250,00=.

Si producono per la Commissione Tributaria Prov.le, in fotocopia:

- 1) ricevuta trasmissione ricorso;
- 2) avviso di accertamento impugnato;
- 3) perizia giurata in data 19.12.2012 dell'Ing. Pasquale Amato.

Caltanissetta, li 27.01.2015.

Avv. Giuseppe Ferraro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Ferraro', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

ITT.: LEONPLAST s.o.s di LEONE DIEGO & C.

c/o

Studio Legale
Avv. Giuseppe Ferraro
via Malta, 73 - tel. 0934 554177
93100 CALTANISSETTA

Racc. 112

Postaraccomandata

Posteitaliane

29.01.2015 17.18
Euro 006.00

AR

ID0149691355414 92020

0

1-PT017722



SPETT.LE

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORALE
LEGALE RAPPRE.

92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo

La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti alla Commissione Tributaria di Agrigento nei ricorsi proposti dalla ditta Leon Plast s.a.s. di leone Diego e C.;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp.74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11.2.2015, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 11.2.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

